

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

40548/08

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 19/09/2008

SENTENZA

N. 1165/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. NARDI DOMENICO	PRESIDENTE	
1. Dott. FERRUA GIULIANA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SCALERA VITO	"	N. 021190/2008
3. Dott. FUMO MAURIZIO	"	
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO  
TRIBUNALE di VARESE

nei confronti di:


1)

avverso SENTENZA del 19/04/2007

GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VARESE

N. IL 31/01/1982

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
FUMO MAURIZIO  
~~letta/scritta le conclusioni del D.C. Dr.~~



9  
h  
6

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dr. Vito Monetti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva quanto segue.

Il GUP presso il Tribunale di Varese, con sentenza del 19.4.2007, ha assolto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, cittadina rumena, originariamente imputata dei delitti ex artt. 495 e 640 cp per avere: A), con dichiarazione sostitutiva di certificazione, al fine di realizzare il reato di cui al capo B), falsamente affermato presso l'ufficio postale di Tradate, di avere la qualità personale di cittadina italiana o comunque di altro paese UE, B), con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare la falsa qualità personale di cui sopra, indotto in errore il Ministero dell'economia, ottenendo l'erogazione della somma di € 1000 per la nascita di un figlio, così procurandosi ingiusto profitto, con altrui danno

Ha ritenuto il giudicante che, da un lato, si potrebbe, al più, ipotizzare il semplice mendacio (e non anche la messa in opera di artifici o raggiri), dall'altro, che la condotta di cui al capo A), andrebbe inquadrata in quella di cui all'art. 316 ter cp con conseguente irrilevanza penale, scaturente dal mancato superamento delle soglie di punibilità, dall'altro, ancora, che la condotta dell'imputata, che, nel rendere la falsa dichiarazione, esibiva il suo documento di identità, appariva non connotata da dolo.

Ricorre per cassazione il PM preso il Tribunale di Varese e deduce: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento di fatto decisivo, atteso che non risulta dimostrata la esibizione del documento di identità, né che da detto documento fosse provata la nazionalità della

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla asserita grossolanità del falso, atteso che ciò è smentito proprio dal fatto che l'imputata ottenne la indebita erogazione, 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla asserita insussistenza del dolo, atteso che detta insussistenza non è provata, ma semplicemente ipotizzata, 4) erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione dei reati contestati, atteso che il mendacio e il silenzio, nel caso in esame, assumono ex se rilevanza di artificio o raggiri, 5) erronea applicazione della legge penale, relativamente alla riconducibilità del fatto all'ipotesi ex art. 316 bis cp, con esclusione del reato ex art 495 cp, atteso che, se non si raggiunge la soglia quantitativa indicata nella prima fattispecie criminosa, prende comunque vigore la disposizione di cui al secondo reato (art. 495 cp).

Il ricorso è inammissibile perché articolato sulla base di un presupposto di fatto (l'aver agito la ... con consapevolezza e quindi con dolo) che la sentenza impugnata motivatamente esclude.

Invero il GUP Varese ha sostanzialmente corredato il suo *decisum* di una doppia motivazione, che tuttavia si presenta non, come di solito accade, in forma paratattica (e dunque alternativa), quanto, piuttosto, ipotattica, nel senso che, premesso che il giudicante ritiene che l'imputata abbia agito in assenza di dolo (e per tale ragione la assolve), lo stesso aggiunge, *ad abundantiam* che, se anche la ... avesse consapevolmente dichiarato il falso, non di meno il fatto sarebbe penalmente

irrilevante, atteso che il sussidio ottenuto non supera la soglia di punibilità prevista dalla legge.

E' di tutta evidenza, dunque, che, se la prima motivazione fosse (contrariamente a quanto denunciato col ricorso) immune da vizi logici, il secondo apparato motivazionale sarebbe del tutto irrilevante ai fini del controllo di legittimità.

Tale in realtà è il caso in esame, atteso che il giudicante ha posto in rilievo: 1) che la si recò all'ufficio postale per incassare il sussidio, in quanto destinataria di una lettera fattale recapitare per iniziativa del Governo, risultando ella aver recentemente partorito, 2) che l'imputata si limitò a compilare un modulo prestampato, riempiendolo con le sue generalità (e sottoscrivendolo), 3) che ella presentò il modulo unitamente a suo documento di identità, dal quale risultava essere cittadina non italiana.

Tale ultima circostanza, esplicitamente affermata in sentenza, è negata dal ricorrente, ma, mentre, da un lato, è di tutta evidenza che esula dai poteri di questa Corte eseguire (l'implicitamente richiesto) controllo su di un elemento di fatto, dall'altro, appare più che ragionevole presumere che i dipendenti postali abbiano comunque richiesto, nel momento in cui andavano a versare la somma di € 1000, la esibizione di un valido documento di identità da parte della beneficiaria.


Da tutto quanto premesso, è agevole desumere che i denunciati vizi di illogicità della motivazione (o peggio, di mancanza o contraddittorietà della stessa), ad evidenza, non sussistono.

PQM


la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 19 settembre 2008.

L'estensore-Maurizio Fumo



Il presidente-Domenico Nardi



Depositata in Cancelleria

Roma, li ... 3.0 OTT. 2008.



IL CANCELLIERE

Camela Lanzuise

